



Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie¹ è modificata come segue:

Art. 30b cpv. 1 lett. a e b cifra 3

¹ L'UST trasmette ai seguenti destinatari i dati riportati di seguito:

- a. all'UFSP: i dati ai sensi dell'art. 30, a condizione che siano necessari per la valutazione delle tariffe (artt. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per i confronti tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo del carattere economico e della qualità delle prestazioni (artt. 32, 58 e 59 LAMal), per la definizione dei criteri e principi metodologici per fissare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);
- b. alle autorità cantionali competenti:
 3. i dati ai sensi dell'art. 30, a condizione che siano necessari per fissare i numeri massimi (art. 55a LAMal);

Titolo precedente l'art. 38

Sezione 1 Medici e istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici

Art. 38 Medici

¹ I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti in aggiunta a quelle previste dall'art. 37 cpv. 1 e 3 LAMal:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di medico, concessa conformemente all'art. 36 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed)²;

¹ RS **832.102**

² RS **811.11**

- b. essere titolari di un titolo di perfezionamento ai sensi dell'art. 20 LPMed nel campo di specializzazione che è oggetto della domanda di autorizzazione;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

³ Si reputa che dispongano delle conoscenze linguistiche necessarie ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale esercitano la loro professione, sono in grado di:

- a. comprendere i punti essenziali di testi complessi su temi concreti o astratti e di coglierne i significati impliciti;
- b. esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare a lungo le parole;
- c. utilizzare la lingua in modo efficace e flessibile ed esprimersi su temi complessi in maniera chiara e strutturata.

Art. 39 Istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici

1 Gli istituti che offrono cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se soddisfano le condizioni seguenti, in aggiunta a quelle previste dall'art. 37 cpv. 2 e 3 LAMal:

- a. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che soddisfano le condizioni dell'art. 38 cpv. 1 lett. a e b;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni definite dai Cantoni in relazione al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

Art. 40

1 I farmacisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare concessa conformemente all'art. 36 LPMed³;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

² I Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici autorizzati a tenere una farmacia sono assimilati ai farmacisti autorizzati, tenendo conto in particolare delle possibilità di accesso dei pazienti a una farmacia.

Art. 41

Abrogato

³ RS **811.11**

Art. 42

I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell'art. 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista concessa conformemente all'art. 36 LPMed⁴;
- b. attestare una formazione pratica di tre anni presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 43

Abrogato

Titolo precedente l'art. 44

Sezione 4 Chiropratici e organizzazioni di chiropratica*Art. 44, titolo et cpv. 1**Chiropratici*

¹ I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico concessa conformemente all'art. 36 LPMed⁵;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g

Da inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 44a Organizzazioni di chiropratica

Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 44;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

⁴ RS 811.11

⁵ RS 811.11

*Titolo precedente l'art. 45***Sezione 5 Levatrici e organizzazioni di levatrici****Art. 45 Levatrici**

Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all'art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)⁶ o riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 1. presso una levatrice autorizzata ai sensi della presente ordinanza,
 2. nel reparto d'ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,
 3. in un'organizzazione di levatrici sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Da inserire prima del titolo della sezione 6

Art. 45a Organizzazioni di levatrici

Le organizzazioni di levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 45;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 Fisioterapisti

I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

⁶ RS **811.21**

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fisioterapista concessa conformemente all'art. 12 LPSan⁷ o riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 - 1. presso un fisioterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 - 2. presso un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia sotto la direzione di un fisioterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 - 3. all'interno di un'organizzazione di fisioterapisti sotto la direzione di un fisioterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 48 Ergoterapisti

¹ Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergoterapista concessa conformemente all'art. 12 LPSan⁸ o riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 - 1. presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 - 2. presso un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 - 3. all'interno di un'organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 49 Infermieri

¹ Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all'art. 12 LPSan⁹ o riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 - 1. presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza,

⁷ RS **811.21**

⁸ RS **811.21**

⁹ RS **811.21**

2. presso un ospedale sotto la direzione di un infermiere che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 3. all'interno di un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio sotto la direzione di un infermiere che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
 - d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 50 Logopedisti-ortofonisti

I logopedisti-ortofonisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di logopedista-ortofonista;
- b. avere ricevuto una formazione professionale teorica e pratica per logopedista-ortofonista della durata di tre anni riconosciuta dal Cantone e avere superato l'esame concernente le seguenti branche:
 1. linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
 2. logopedia-ortofonia (metodo terapeutico logopedico-ortofonico [consulenza, esame logopedico-ortofonico, trattamento], pedagogia e psicologia per persone con turbe del linguaggio e psicologia per persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
 3. medicina (neurologia, otorinolaringoiatria, foniatria, psichiatria, stomatologia),
 4. pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
 5. psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell'apprendimento e la psicologia sociale),
 6. diritto (legislazione sociale);
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica in logopedia-ortofonia clinica, essenzialmente nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno un anno in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) e in presenza di un logopedista-ortofonista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno può essere assolto nel gabinetto di un medico specializzato o in un'organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista-ortofonista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 50a Dietisti

I dietisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all'art. 12 LPSan¹⁰ o riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 1. presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 2. presso un ospedale sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
 3. all'interno di un'organizzazione di dietetica sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 50b Neuropsicologi

I neuropsicologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di neuropsicologo;
- b. essere titolari di:
 1. un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo di perfezionamento federale in neuropsicologia o riconosciuto equivalente secondo la legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)¹¹, o
 2. di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 51 Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio

Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo di attività;

¹⁰ RS 811.21

¹¹ RS 935.81

- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 52 Organizzazioni di ergoterapia

Le organizzazioni di ergoterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 48;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 47;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 52b Organizzazioni di dietetica

Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 50a;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;

- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 52c Organizzazioni di logopedia

Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 50;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 52d Organizzazioni di neuropsicologia

¹ Le organizzazioni di neuropsicologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'art. 50b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art 54, titolo e cpv. 1, frase introduttiva e 4^{bis}

Condizioni

¹ È autorizzato come laboratorio:

^{4bis} Per essere autorizzati conformemente ai cpv. 1–3, i laboratori devono dimostrare di soddisfare i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 55

I centri di consegna di mezzi e apparecchi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

- b. avere stipulato con un assicuratore un contratto sulla consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 55a

Le case per partorienti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. adempiere le condizioni dell'art. 39 cpv. 1 lett. b–e LAMal;
- b. avere definito il loro campo di attività conformemente all'art. 29 LAMal;
- c. garantire una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
- d. avere adottato provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza medica;

Art. 56

Le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere stipulato con un assicuratore un contratto sui trasporti e il salvataggio;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Art. 57 cpv. 1

¹ Gli stabilimenti di cura balneare sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati ai sensi del diritto cantonale;
- b. essere posti sotto sorveglianza medica;
- c. utilizzare a scopo terapeutico le fonti termali locali;
- d. disporre di apparecchi diagnostici e terapeutici adeguati;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'art. 58g.

Da inserire prima del titolo del capitolo 2

Sezione 12 Requisiti di qualità

Art. 58g

¹ I fornitori di prestazioni devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità:

- a. disporre del necessario personale qualificato;
- b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;

- c. avere sviluppato una cultura della sicurezza, in particolare avere introdotto un adeguato sistema di report interni e di miglioramento delle conoscenze e avere aderito a una rete di dichiarazione di eventi indesiderabili, errori e rischi uniforme a livello svizzero;
- d. disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali di qualità.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Gli assicuratori devono fornire ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... i dati relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati sul loro territorio prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, [nome]

Le Cancelliere federale, [nome]